

# STUDIO MARCOZZI

DOTTORI COMMERCIALISTI

20121 MILANO - VIA FOSCOLO, 4

TEL. 02-874163 FAX 02-72023745

email: studio.marcozzi@tin.it

Luigi Marcozzi, Revisore Contabile  
Attilio Marcozzi, Revisore Contabile

Milano, 20 gennaio 2005

## CIRCOLARE N. 3/2005

**La pianificazione fiscale concordata (PFC) introdotta dalla legge Finanziaria 2005**

### INDICE

<b>1 L'INTRODUZIONE DELLA "PIANIFICAZIONE FISCALE CONCORDATA" .....</b>	<b>2</b>
<b>2 AMBITO TEMPORALE .....</b>	<b>2</b>
<b>3 AMBITO SOGGETTIVO .....</b>	<b>2</b>
3.2 SOGGETTI ESCLUSI .....	2
<b>4 MODALITÀ DI DEFINIZIONE .....</b>	<b>3</b>
4.1 PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA .....	3
4.2 INVIO DELLA PROPOSTA AI CONTRIBUENTI .....	3
4.3 ADESIONE DEL CONTRIBUENTE .....	3
4.4 CONTRADDITTORIO CON L'UFFICIO .....	3
<b>5 EFFETTI .....</b>	<b>4</b>
5.1 RIDUZIONE DEI POTERI DI ACCERTAMENTO DEGLI UFFICI .....	4
5.2 RIDUZIONE DELLE IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI SUL REDDITO ECCEDENTE .....	4
5.3 MANTENIMENTO DEGLI OBBLIGHI IVA .....	4
<b>6 MANCATO RISPETTO DEGLI IMPORTI CONCORDATI .....</b>	<b>4</b>
<b>7 CAUSE DI DECADENZA .....</b>	<b>5</b>

## 1 L'INTRODUZIONE DELLA "PIANIFICAZIONE FISCALE CONCORDATA"

La L. 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005) ha introdotto la "pianificazione fiscale concordata" (PFC), consistente in un accordo tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti mediante il quale è possibile predeterminare il reddito d'impresa o di lavoro autonomo da dichiarare per un triennio, beneficiando sull'eventuale eccedenza di una riduzione delle aliquote delle imposte sui redditi.

L'impostazione di fondo dell'istituto è, quindi, simile a quella adottata dal legislatore per il precedente "concordato preventivo biennale".

Rispetto al concordato preventivo biennale, tuttavia, la pianificazione fiscale concordata:

- ha efficacia per **tre**, anziché per due, **periodi d'imposta**;
- si basa su una proposta elaborata appositamente dagli Uffici **per ciascun contribuente**.

## 2 AMBITO TEMPORALE

La pianificazione fiscale concordata si applica dal periodo d'imposta **in corso all'1.1.2005** (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, quindi, il primo periodo d'imposta interessato è il 2005).

L'applicazione sin dal 2005, però, non è automatica, in quanto i previsti decreti attuativi dovranno individuare le categorie nei cui confronti si applicherà, progressivamente, il nuovo istituto e, per ciascuna di esse, i periodi d'imposta interessati.

## 3 AMBITO SOGGETTIVO

### 3.1 SOGGETTI AMMESSI

Possono accedere alla pianificazione fiscale concordata i soggetti **titolari di reddito d'impresa** e i **professionisti**, indipendentemente:

- dalla circostanza che l'attività sia svolta in **forma individuale o associata**;
- dal regime contabile adottato.

La pianificazione fiscale concordata, inoltre, è riservata ai soli soggetti a cui **si applicano gli studi di settore** per il periodo d'imposta in corso all'1.1.2003; nel caso in cui, per tale periodo d'imposta, il contribuente abbia dichiarato la sussistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore, l'accesso alla pianificazione fiscale concordata è precluso.

### 3.2 SOGGETTI ESCLUSI

Non possono accedere alla pianificazione fiscale concordata i soggetti:

- per i quali sussistono cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore per il periodo d'imposta in corso all'1.1.2003;
- che svolgono dall'1.1.2004 un'attività diversa da quella svolta nel biennio 2002-2003;
- che non erano in attività nei periodi d'imposta 2002, 2003 e 2004;
- che hanno omesso di dichiarare il reddito d'impresa o di lavoro autonomo per almeno uno dei periodi d'imposta in corso all'1.1.2002 e all'1.1.2003;
- che hanno omesso la presentazione della dichiarazione IVA per almeno uno dei periodi d'imposta in corso all'1.1.2002 e all'1.1.2003;
- che hanno omesso la presentazione del modello relativo agli studi di settore per il periodo d'imposta in corso all'1.1.2003.

#### 4 MODALITÀ DI DEFINIZIONE

L'adesione alla pianificazione fiscale concordata può essere sintetizzata nelle seguenti fasi:

- predisposizione della proposta da parte degli Uffici;
- invio della proposta ai contribuenti;
- accettazione della proposta da parte del contribuente.

Nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare l'infondatezza della proposta inviata dagli Uffici, questa può essere ridefinita attraverso un contraddittorio tra le parti.

##### 4.1 PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

La proposta di pianificazione è **individuale** (formulata, cioè, contribuente per contribuente), ed è predisposta dagli Uffici sulla base delle **elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria**, tenendo conto:

- delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore;
- dei dati sull'andamento dell'economia per ciascun settore di attività;
- della coerenza dei costi indicati in dichiarazione;
- di ogni altra informazione disponibile sul contribuente.

La proposta individua il reddito d'impresa o di lavoro autonomo che il contribuente si impegna a dichiarare, fatta eccezione per le componenti di carattere straordinario, per il triennio considerato.

Per i contribuenti che abbiano accettato la proposta dell'Ufficio, inoltre, rimane fermo l'obbligo di dichiarare ricavi o compensi congrui in base agli studi di settore.

##### 4.2 INVIO DELLA PROPOSTA AI CONTRIBUENTI

Le modalità di invio ai contribuenti delle proposte di pianificazione fiscale concordata saranno individuate dalle disposizioni attuative.

Per l'invio potranno, comunque, coesistere le modalità "tradizionali" (forma cartacea) e la trasmissione telematica, per la quale vi sarà un coinvolgimento degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

La legge Finanziaria 2005 non ha previsto un termine iniziale per l'invio delle proposte, il quale sarà presumibilmente stabilito dalla norme di attuazione.

##### 4.3 ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

L'adesione alla pianificazione fiscale concordata si perfeziona con l'accettazione della proposta da parte del contribuente, entro i 60 giorni successivi alla sua ricezione.

##### 4.4 CONTRADDITTORIO CON L'UFFICIO

Se la proposta di concordato non viene giudicata congrua da parte del contribuente, si può aprire una fase di contraddittorio con gli Uffici, finalizzata alla modifica della proposta stessa e alla sua successiva definizione.

Tale fase deve concludersi nel periodo di 60 giorni successivi alla ricezione della proposta (si tratta del medesimo termine previsto per l'adesione "diretta" alla pianificazione fiscale concordata).

## 5 EFFETTI

Per i contribuenti che aderiscono alla pianificazione fiscale concordata, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo:

- sono ridotti i poteri di accertamento degli Uffici;
- per la parte di reddito dichiarato che eccede quello concordato, sono ridotti le imposte e i contributi previdenziali.

### 5.1 RIDUZIONE DEI POTERI DI ACCERTAMENTO DEGLI UFFICI

L'adesione alla pianificazione fiscale concordata limita i poteri degli Uffici sia ai fini delle imposte dirette che dell'IVA.

Sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo oggetto dell'accordo, infatti, sono inibiti i poteri di accertamento in base alle scritture contabili, nonché – per quanto riguarda l'IVA – i poteri di accertamento che gli Uffici possono attivare in base a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, o in presenza di una contabilità inattendibile.

### 5.2 RIDUZIONE DELLE IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI SUL REDDITO ECCEDENTE

Per i contribuenti che aderiscono alla proposta, sono ridotte di 4 punti percentuali le aliquote **IRPEF ed IRES** sulla quota di reddito di impresa o di lavoro autonomo che eccede quello concordato.

Fa eccezione a questa regola l'extrareddito che ricade nello scaglione IRPEF soggetto ad aliquota del 23%: in tale caso, infatti, per espressa previsione normativa l'aliquota rimane invariata.

L'adesione alla proposta, invece, non ha alcun effetto ai fini dell'**IRAP**.

Sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo che eccede quello accettato dal contribuente, non sono dovuti i **contributi previdenziali**. Tuttavia, i contributi:

- devono essere versati in presenza di una richiesta da parte delle Casse previdenziali private;
- possono essere versati su base volontaria.

### 5.3 MANTENIMENTO DEGLI OBBLIGHI IVA

L'adesione alla pianificazione fiscale concordata non comporta alcun beneficio relativamente agli obblighi di documentazione delle operazioni effettuate, anche sulla quota di reddito pianificata.

Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, infatti, il contribuente è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dal DPR 633/72 e dalle altre disposizioni in materia di IVA (fatturazione o emissione di scontrini o ricevute fiscali, registrazione della fatture, ecc.).

## 6 MANCATO RISPETTO DEGLI IMPORTI CONCORDATI

L'adesione alla pianificazione fiscale concordata determina, a fronte dei benefici relativi alla riduzione delle imposte e dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, l'obbligo di indicare nella dichiarazione un ammontare di reddito almeno pari a quello concordato con l'Amministrazione finanziaria. Se ciò non avviene, l'Ufficio procede a riprendere a tassazione la differenza mediante accertamento parziale.

### ***Adeguamento dei ricavi o compensi***

Il contribuente può evitare l'accertamento parziale (riguardante, appunto, la differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo) adeguando i ricavi o compensi in sede di dichiarazione annuale.

Sull'ammontare degli eventuali ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli derivanti dalle scritture contabili, l'IVA è applicata in base all'aliquota media delle operazioni effettuate nell'anno, calcolata quale rapporto tra:

- l'imposta relativa alle operazioni imponibili (diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili);
- il volume di affari dichiarato.

## **7 CAUSE DI DECADENZA**

Gli effetti dell'accordo decadono qualora:

- il reddito dichiarato diverga da quello effettivamente prodotto (circostanza che, ad esempio, può essere rilevata a seguito di una verifica fiscale presso il contribuente);
- non siano adempiuti gli obblighi IVA (sia formali che sostanziali);
- siano state constatate condotte che integrano reati tributari;
- emergano dati ed elementi relativi all'attività del contribuente difformi da quelli considerati all'atto della formulazione della proposta;
- l'attività esercitata dal contribuente cambi nel corso del triennio.

\* \* \*

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.